



## TRIBUNALE DI NOVARA

**OGGETTO: Tirocini di formazione per studenti universitari e neolaureati presso il Tribunale di Novara.**

Il Tribunale informa che possono essere depositate, in ogni momento, le domande per lo svolgimento di tirocini formativi presso questo ufficio.

La segreteria amministrativa, entro pochi giorni dal deposito della domanda, fisserà il colloquio di orientamento con uno dei magistrati coordinatori, su indicazione del Presidente del Tribunale.

### **1) TIROCINI POST LAUREAM**

Esistono due tipi di tirocini post-laurea:

#### **a) tirocini formativi ex art. 37 D.L. 98/2011**

L'art. 37 D.L. n. 98/2011 convertito con L. n. 111/2011 prevede che i capi degli uffici giudiziari possano stipulare apposite convenzioni, senza oneri a carico della finanza pubblica, con le facoltà universitarie di giurisprudenza, con le scuole di specializzazione per le professioni legali e con i consigli dell'ordine degli avvocati per consentire ai più meritevoli (su richiesta dell'interessato e previo parere favorevole del Consiglio giudiziario) lo svolgimento presso i medesimi uffici giudiziari del primo anno del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato.

L'art. 44 della L. n. 247/12, così come integrato dal D.M. n. 58/16, nel regolare i contenuti e le modalità di svolgimento di tale tirocinio, ha previsto espressamente che esso possa svolgersi presso un ufficio giudiziario **per non più di 12 mesi e dopo aver svolto un periodo di almeno 6 mesi di pratica presso lo studio di un Avvocato iscritto all'Ordine o presso l'Avvocatura dello Stato.**

Fermo il divieto di cui all'art. 8, comma 8, del D.M. n. 14/16, dandone tempestiva comunicazione al Consiglio dell'Ordine, lo stesso può svolgersi contestualmente alla pratica presso un Avvocato iscritto all'Ordine o presso l'Avvocatura dello Stato sulla base di una forma di part-time orizzontale, che assicuri una formazione adeguata.

Il praticante avvocato che intenda svolgere un tirocinio di formazione presso il Tribunale di Novara deve farne domanda al Presidente del Tribunale, conforme al modello messo a disposizione dal Consiglio dell'Ordine e dal Tribunale di Novara.

Per l'ammissione al tirocinio devono sussistere al momento della presentazione della domanda i seguenti **requisiti**:

- a) essere iscritto al Registro dei praticanti;
- b) essere in possesso dei requisiti di condotta irreprensibile di cui all'art. 17 legge 247/2012;
- c) avere superato apposito colloquio con il Presidente del Tribunale o con altro magistrato dallo stesso delegato.

Per ciascun praticante avvocato ammesso al tirocinio di formazione il Presidente del Tribunale di Novara o suo delegato predispose un progetto formativo e di orientamento nel rispetto del mansionario del Tribunale di Novara per le attività da svolgere.

Coloro che sono ammessi alla formazione professionale negli uffici giudiziari assistono e coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nel compimento delle loro ordinarie attività, anche con compiti di studio.

Al termine del periodo di formazione il magistrato designato dal capo dell'ufficio giudiziario redige una relazione sull'attività e sulla formazione professionale acquisita, da trasmettere al Consiglio dell'Ordine di Novara.

Per maggiori informazioni, consultare la **convenzione con l'Ordine degli Avvocati di Novara**, pubblicata sul nostro sito.

### **b) tirocini formativi ex art. 73 D.L. 69/2013**

L'articolo 73 del D.L. 69/2013, convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98, prevede che i laureati in giurisprudenza più meritevoli possano accedere, a domanda e per una sola volta, a stage di formazione teorico-pratica della durata di **diciotto mesi** presso gli uffici giudiziari, per assistere e coadiuvare i magistrati dei Tribunali, delle Corti d'appello, dei Tribunali di sorveglianza e dei Tribunali per i minorenni, nonché i giudici amministrativi dei TAR e del Consiglio di Stato.

Il 21.04.2024 è entrato in vigore il D.lgs. n. 44/2024 che, grazie alle modifiche introdotte dall'art. 6, permette l'accesso al tirocinio formativo di cui all'art. 73 D.L. 69/2013 in favore di tutti gli iscritti a un corso di durata almeno quadriennale in Giurisprudenza che, ancorché privi del diploma di laurea, abbiano sostenuto tutti gli esami universitari e siano in possesso di tutti gli altri requisiti giuridici, anagrafici e meritocratici previsti dall'art. 73 D.L. n. 69/2013, 1 comma.

Per presentare la domanda di accesso ai periodi di formazione è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

- laurea in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale
- media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo ovvero punteggio di laurea non inferiore a 105/110;

- non aver compiuto i trenta anni di età;

- requisiti di onorabilità, ovvero non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza;

Qualora le domande superino i posti disponibili presso gli uffici giudiziari, costituiscono titolo preferenziale, nell'ordine, la media degli esami sopra indicati, il punteggio di laurea e la minore età anagrafica.

A parità dei requisiti sopraindicati, si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.

Le domande devono essere inoltrate on line collegandosi al seguente link:

[tirociniformativi.giustizia.it/tirocini-formativi/login](http://tirociniformativi.giustizia.it/tirocini-formativi/login)

Per le istruzioni, leggere il MANUALE UTENTE, presente all'interno della pagina a cui il link indirizza.

### **b-1) Magistrati formatori**

I tirocinanti, in numero non superiore a due, sono affidati ad un magistrato formatore che si è reso disponibile, ovvero è designato dal capo dell'ufficio.

Il magistrato formatore coordina e controlla l'attività svolta dai tirocinanti e, al termine dello stage, redige una relazione sullo svolgimento dell'attività da parte del tirocinante, che è trasmessa al capo dell'ufficio giudiziario.

### **b-2) Come si svolge**

I tirocinanti assistono e coadiuvano il magistrato nello svolgimento delle attività ordinarie.

Gli ammessi allo stage possono accedere ai fascicoli processuali, partecipare alle udienze e alle camere di consiglio (salvo il giudice ritenga di non ammetterli).

I tirocinanti non possono, tuttavia, avere accesso ai fascicoli processuali quando sorga un conflitto d'interessi, con riferimento, in particolare, ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolgono il tirocinio.

I tirocinanti partecipano, inoltre, ai corsi di formazione organizzati per i magistrati e ai corsi di formazione, almeno semestrali, a loro dedicati, secondo i programmi indicati dalla Scuola superiore della magistratura.

### **b-3) Borse di studio tirocini formativi ex art. 73 D.L. 69/2013**

Lo svolgimento dello stage di formazione teorico-pratica non dà diritto ad alcun compenso o trattamento previdenziale o assicurativo da parte della pubblica amministrazione e non comporta la costituzione di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo.

Agli ammessi allo stage è attribuita, in presenza di specifiche condizioni, una borsa di studio determinata in misura non superiore ad euro 400 mensili.

Il Ministro della giustizia determina annualmente, con proprio decreto:

- i requisiti per l'attribuzione della borsa di studio, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario, nonché i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica.
- l'effettivo ammontare delle risorse destinate al finanziamento delle predette borse di studio, sulla base delle risorse disponibili.

#### **b-4) Obblighi**

Gli ammessi allo stage hanno l'obbligo di riservatezza e di astensione dalla deposizione testimoniale in relazione alle informazioni e notizie acquisite durante il periodo di formazione.

I tirocinanti non possono svolgere attività difensiva presso l'ufficio giudiziario a cui appartiene il magistrato formatore, né in favore delle parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al giudice formatore, anche nelle successive fasi o gradi di giudizio.

Gli ammessi allo stage possono svolgere, purché compatibili, altre attività quali il dottorato di ricerca, il tirocinio forense, la frequenza delle scuole di specializzazione per le professioni legali.

Qualora i tirocinanti siano iscritti alla pratica forense o ad una scuola di specializzazione, l'attività di formazione si svolge in collaborazione con i consigli dell'Ordine degli avvocati e con le Scuole di specializzazione per le professioni legali.

Il tirocinio formativo può essere interrotto, su decisione del capo dell'ufficio giudiziario, per ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario con lo stagista.

#### **b-5) Vantaggi**

L'esito positivo del tirocinio:

- è valutato per un periodo pari ad un anno di tirocinio forense e notarile;
- è valutato per un periodo pari ad un anno di frequenza delle scuole di specializzazione per le professioni legali;
- costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario;
- costituisce titolo di preferenza, a parità di merito, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato.
- costituisce titolo di preferenza, a parità di titoli e di merito, nei concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato.

## **b-6) Presentazione della domanda**

La presentazione della domanda di tirocinio va presentata come di seguito indicato:  
- per i tirocini di cui art. 37 va utilizzato il modulo allegato alla Convenzione col Consiglio dell'Ordine, scaricabile dal sito del Tribunale di Novara e disponibile presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine. La domanda può essere consegnata direttamente alla Segreteria amministrativa del Tribunale di Novara o inviata a mezzo PEC all'indirizzo: [prot.tribunale.novara@giustiziacert.it](mailto:prot.tribunale.novara@giustiziacert.it);

- per i tirocini di cui all'art. 73 la domanda deve essere presentata esclusivamente utilizzando la piattaforma dedicata del Ministero della Giustizia [tirociniinformativi.giustizia.it/tirocini-informativi/login](http://tirociniinformativi.giustizia.it/tirocini-informativi/login) e, se correttamente inserita, verrà presa in carico dalla Segreteria del Tribunale a seguito di avviso telematico.

## **2) TIROCINI UNIVERSITARI**

Durante il percorso universitario, è possibile chiedere di essere ammessi a svolgere un tirocinio curricolare presso l'ufficio giudiziario.

È stata infatti sottoscritta, tra l'Università degli Studi del Piemonte Orientale e il Tribunale di Novara, una convenzione (n. 209/2026) in base alla quale il soggetto ospitante (Tribunale) procede a predisporre un progetto formativo per lo studente, che sarà seguito, nel suo percorso di 75 o 150 ore, da un tutore, magistrato o funzionario.

Gli studenti potranno acquisire conoscenze pratiche dei vari uffici giudiziari, dei processi di cancelleria, dello svolgimento delle udienze, anche al fine di agevolare le future scelte professionali.

Si precisa che tirocinante è tenuto a:

- a) svolgere le attività previste dal Progetto, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro;
- b) seguire le indicazioni dei responsabili e dei tutori e far riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre esigenze svolgendo le attività concordate con i tutor del soggetto promotore e del soggetto ospitante;
- c) rispettare i regolamenti disciplinari, le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sul lavoro vigenti in Tribunale;
- d) mantenere l'obbligo di segretezza e riservatezza per quanto attiene ai dati e alle informazioni di cui dovesse venire a conoscenza durante il tirocinio nonché agli atti e ai documenti eventualmente trattati, anche in rispetto alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali Regolamento UE 2016/679 - GDPR;
- e) richiedere autorizzazioni per eventuali elaborati o relazioni da consegnare a terzi, aventi ad oggetto in tutto o in parte quanto appreso nel corso del tirocinio;

f) redigere una relazione sull'attività svolta.

Per maggiori informazioni, si fa riferimento alla convenzione pubblicata sul sito del Tribunale.

Novara, 27/04/2026

Il Presidente